

 **Gesam**

## Labour Alert

 **Rinnovo Ccnl Metalmeccanici Industria**

È stata sottoscritta il 22 novembre 2025 l'Ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanici Industria, scaduto a giugno 2024. L'accordo ha validità dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità.

### ***Minimi contrattuali e welfare***

È stato previsto un aumento mensile, al livello C3, di 205,32 euro, di cui la prima rata è stata già erogata, per 27,70 euro, il 1° giugno 2025, e a cui seguiranno le seguenti tranches:

- 53,17 euro il 1° giugno 2026;
- 59,58 euro il 1° giugno 2027;
- 64,87 euro il 1° giugno 2028.

Nel mese di giugno di ciascun anno i minimi contrattuali saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata.

Fatti salvi gli eventuali aumenti per effetto dell'inflazione, i minimi tabellari saranno i seguenti:

| Livello | dal 1° giugno 2026 | dal 1° giugno 2027 | dal 1° giugno 2028 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| D1      | 1.784,94           | 1.833,02           | 1.885,37           |
| D2      | 1.979,37           | 2.032,70           | 2.090,76           |
| C1      | 2.022,12           | 2.076,59           | 2.135,89           |
| C2      | 2.064,88           | 2.120,52           | 2.181,09           |
| C3      | 2.211,43           | 2.271,01           | 2.335,88           |
| B1      | 2.370,33           | 2.434,19           | 2.503,72           |
| B2      | 2.542,98           | 2.611,49           | 2.686,08           |
| B3      | 2.838,99           | 2.915,48           | 2.998,76           |
| A1      | 2.907,01           | 2.985,33           | 3.070,61           |

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data.

L'importo del welfare contrattuale aumenta da 200 euro a 250 euro, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno, ad eccezione dell'anno 2026 in cui dovrà essere messo a disposizione dei lavoratori entro febbraio 2026.

## **Contratti a termine**

Vengono definite contrattualmente le causali per la stipula di contratti a tempo determinato e di somministrazione di durata superiore a 12 mesi: non è quindi più possibile ricorrere alle causali individuali (esigenze tecnico, produttive ed organizzative) definite tra datore di lavoro e dipendente in assenza di accordi collettivi.

Si tratta di ipotesi soggettive (ad esempio, lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età oppure iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi) e oggettive (svolgimento di mostre e fiere compresi i 15 giorni precedenti e successivi all'evento; specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo), specificatamente elencate nel Ccnl (sez. IV – art. 4).

A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'utilizzo delle predette causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente.

## **Stabilizzazione dei lavoratori somministrati**

A partire dal 1° gennaio 2026 viene introdotto, per i lavoratori somministrati presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.

Ai fini del computo dei 48 mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.

## **Orario di lavoro e permessi annui**

Vengono innalzate da 80 a 96 ore, da realizzarsi per l'intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore, le ore annue per l'orario plurisettimanale.

Si prevede un incremento delle ore di permessi annui retribuiti (i cosiddetti par) per i lavoratori, non addetti al settore siderurgico, coinvolti in determinati turni.

Dal 1° gennaio 2027 a coloro che operano su 18 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno, sono riconosciute ulteriori quattro ore di permessi par. Dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori che operano su 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno è previsto un ulteriore incremento di quattro ore. Le ore aggiuntive sono assorbite fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.

## ***Congedi e permessi***

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti tre giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a quattro anni di età, retribuiti con un'indennità a carico dell'azienda pari all'80% della retribuzione.

Viene introdotta, nelle aziende con più di 150 dipendenti, un'aspettativa della durata minima di un mese e massima di due, non frazionabile, per favorire il ricongiungimento familiare, spettante ai lavoratori migranti con oltre cinque anni di anzianità di servizio. Le richieste saranno accordate tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell'azienda.

## ***Quota sindacale una tantum***

In occasione del rinnovo del Ccnl, i sindacati stipulanti (Fim, Fiom, Uilm) chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione del mese di giugno di ciascun anno.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta entro il 15 maggio 2026.

## ***Formazione, sicurezza e politiche di genere***

Si incentiva la formazione continua in merito alle procedure di sicurezza adottate sul lavoro e l'adozione di interventi per evitare il ripetersi di infortuni, nonché l'incremento del numero di ore di formazione a favore dei lavoratori al rientro in azienda dopo lunghi periodi di sospensione lavorativa (ad esempio, maternità e malattia).

A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene reso strutturale il contributo all'organismo paritetico MetApprendo pari a 1,50 euro per ogni dipendente da versare entro il mese di aprile.

Viene previsto un monitoraggio annuale sulla parità salariale uomo/donna.

26 novembre 2025



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 – Roma

**SEDE DI LODI**

Via Antonio Lombardo, 7  
26900 – Lodi

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 – Casalpusterlengo (LO)

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)